



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PAVIA


SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 253/2015
spedito il 14/04/2015

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001577000 IVA-ALTRO 2005 IRAP IRPEF
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001577000 IVA-ALTRO 2010 IRAP IRPEF
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001577000 IVA-ALTRO 2011 IRAP IRPEF
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001577000 IVA-ALTRO 2012 IRAP IRPEF
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001577000 IVA-ALTRO 2013 IRAP IRPEF
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201400001577000 IVA-ALTRO 2014 IRAP IRPEF

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

TOFFALI GIOVANNI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 253/2015

UDIENZA DEL

16/12/2015 ore 09:30

N°

697

PRONUNCIATA IL:


16/12/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/12/2015

Il Segretario
IL SEGRETARIO

[Signature]





(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 253/2015

UDIENZA DEL

15/12/2015 ore 09:30

CONCLUSIONI**DI PARTE RICORRENTE**

Chiede l' annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia Nord spa n 07976201400001577000, datata 23/12/14 e spedita il 28/1/15 con sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

Rimborso delle spese di causa.

Trattazione in pubblica udienza.

Dichiara il valore della controversia in € 40.401,39.

DELL' UFFICIO

Dichiarare la Commissione il proprio difetto di giurisdizione per i crediti INPS e INAIL e quelli relativi alle sanzioni amm.ve per violazione di codice della strada.

Condanna del ricorrente alle spese .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. _____ e per lui l' Avv. Giovanni Toffali, elettiv. domiciliato, rappr. e difeso, come da mandato in calce all' atto, proponeva a questa Commissione ricorso, spedito in data 14.04.1, chiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe.

Infatti con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 07976201400001577000, datata 23/12/14 , Equitalia Nord spa comunicava al ricorrentel'intenzione di procedere ad iscrizione ipotecaria su tutti i beni immobili di proprietà del contribuente , in caso di mancato pagamento entro il termine di gg. 30 dalla notifica , del complessivo importo di €40.401,39, (comprensivo di interessi di mora e aggi), derivante dalle somme asseritamente iscritte a ruolo con 16 Cartelle di Pagamento e 5 Avvisi di Addebito in esso richiamati (Cartelle di Pagamento numeri 07920090002990870000 asseritamente notificata il 20 aprile 2009, 07920090016048272000 asseritamente notificata il 13 luglio 2009, 07920090032432448000 asseritamente notificata il 23 settembre 2009, 07920090038847630000 asseritamente notificata il 14 novembre 2009, 07920090044779717000 asseritamente notificata il 24 marzo 2011, 07920100044654247000 asseritamente notificata il 29 dicembre 2010, 07920100045911868000 asseritamente notificata il 7 gennaio 2011, 07920110022353436000 asseritamente notificata il 20 giugno 2011, 07920110035520620000 asseritamente notificata il 23 dicembre 2011,

Il ricorrente eccepisce come segue.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art 26, D.P.R n. 600/73 – Omessa prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento ogetto di comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Il ricorrente eccepisce la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , nonché la mancata prova - da fornirsi dagli enti creditori e/o dall'ente di riscossione- della asserita avvenuta notifica delle predette cartelle di pagamento /avviso addebito oggetto di comunicazione di preventiva di iscrizione ipotecaria.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co. 1e 2 legge 27.07.2000, n. 212 - difetto di motivazione.

Il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata da Equitalia Nord spa, con riferimento all'art 7 L. 27.07.2000, n.212 (Statuto del Contribuente) riferendosi, in particolare, all'omessa indicazione del responsabile del procedimento .

3) Mancata chiarezza degli interessi.

4) Mancata individuazione degli immobili.

5) Insussistenza del credito.

6) Nullità degli atti per carenza della qualifica di dirigente in capo al soggetto firmatario.

Costituitosi nei termini l' Ufficio chiamati in causa riporta le proprie controdeduzioni come segue.
1) In primis eccepisce un parziale difetto di giurisdizione di questa Commissione per quanto alle cartelle esattoriali afferenti crediti previdenziali, rate INAIL e contravvenzioni della strada.

2) Secondariamente , quanto alla ritualità della notifica degli atti impugnati, lamenta l'infondatezza del ricorso

Controparte eccepisce sostanzialmente la non documentata e/o inesistente notifica delle cartelle presupposte. Ma Equitalia produce l'avviso di ricevimento ex art. 26 dpr 602/73 e/o la relata con successiva spedizione della raccomandata ex art. 139 per per tutte le cartelle.

Ciò comporta l'inammissibilità per tardività di tutte le censure afferenti al credito e/o alle cartelle stesse nonché l'infondatezza della censura relativa alla sostenuta loro inesistenza.

3) Per concludere eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

Infatti le censure relative a questioni di merito (omessa notifica di atti presupposti, non debenza del tributo, firma del ruolo da parte di dirigente non legittimamente nominato), sono comunque di competenza dell'Ente Impostore, difettando la legittimazione passiva ad EQUITALIA che, ricevuto il ruolo, ha immediatamente provveduto alla rituale notifica della cartella come ampiamente dimostrato.

In occasione dell'udienza del 22/10/15 , come da verbale in tale data, nessuno compariva per Equitalia mentre il rappresentante della parte ricorrente disconosceva la conformità agli originali delle copie delle cartoline di ricevimento delle cartelle esattoriali- prodromiche alla comunicazione d'iscrizione ipotecaria impugnata - prodotte in copia fotostatica da EQUITALIA. Quanto precede in quanto il timbro in dette cartoline era annerito e tagliato. Il Presidente di questa CTP rinviava l'udienza alla data del 16/12/15 dando disposizione che del verbale venisse data notizia ad Equitalia.

Alla udienza pubblica del 16.12.2015, previa gli ayvisi di rito, compariva solo il rappresentante del ricorrente che, a compiuta relazione da parte del giudice relatore, In via pregiudiziale ed assorbente eccepiva la mancata prova - da fornirsi dagli enti creditori e/o dall'ente di riscossione- della asserita avvenuta notifica delle predette cartelle di pagamento /avviso addebito oggetto di comunicazione ~~di~~ preventiva di iscrizione ipotecaria, poiché nelle fotocopie allegate di dette cartelle il timbro era annerito e tagliato.

Di seguito la Commissione deliberava nel segreto della Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione, preso atto che EQUITALIA NORD SPA, nonostante i precedenti rinvii, non ha prodotto alcun originale o altro documento atto a provare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritiene quest'ultima giuridicamente inefficace.


Ogni altro motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento della predetta pregiudiziale con le spese conseguenti alla soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione annulla l'atto impugnato e condanna Equitalia Nord spa al pagamento spese di lite in € 2.500,00, oltre oneri di legge

Così deciso nella Camera di Consiglio del 16/12/15, in Pavia.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



